

cati in pensione, pertanto ben 141 lavoratori verrebbero a trovarsi privi di occupazione;

questi 141 dipendenti di AGI Global potrebbero essere riassorbiti dall'AGI Italia, così come avvenne per i 259 lavoratori licenziati nel 1997 che, esclusi quelli in prepensionamento, la legge finanziaria del 1998 prevede che fossero assunti da ACI Italia mediante selezione d'idoneità e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato anzi con un risparmio pari alla mancata corresponsione del finanziamento per la mobilità di cui alla legge n. 223 del 1991,

impegna il Governo

a provvedere, anche mediante iniziative a carattere normativo, al fine di impedire che venga applicata la messa in mobilità a di questi lavoratori, con onere per lo Stato, promuovendo l'assunzione immediata degli stessi da parte di ACI Italia, decisione che assicurerebbe tra l'altro il rafforzamento di un ente così importante per le finalità che persegue in materia di sicurezza e circolazione stradale.

(7-00378) « Bottino, Delbono ».

\* \* \*

## ATTI DI CONTROLLO

### PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

#### Interpellanza:

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro per i beni e le attività culturali, il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere — premesso che:

il Ministro Urbani ha avuto quasi due anni di tempo per mettere a punto un decreto legislativo di riforma del cinema italiano, in virtù dell'apposita legge-delega

votata alle Camere dalla maggioranza di centro-destra, schieramento che però ha poi sanzionato in più occasioni (bocciatura del testo sul cinema da parte della Conferenza Stato Regioni, perplessità ed interventi critici durante l'esame del decreto da parte delle Commissioni parlamentari, bocciatura della designazione di Croff al vertice della Biennale di Venezia ecc.) il comportamento e le scelte dello stesso Ministro;

anche l'Autorità Garante per la Concorrenza ha segnalato, ai Presidenti della Camera, del Senato, alla Conferenza unificata Stato-Regioni ed al Ministro degli Affari Regionali, « la situazione distorsiva della concorrenza e del funzionamento del mercato che deriverebbe dall'entrata in vigore di alcune disposizioni contenute nello schema di Decreto Legislativo »;

al termine di un tale, lungo e tormentato percorso, il testo finale del provvedimento fa emergere un'ampia serie di imprecisioni, nel mentre si verifica come lo stesso corrisponda solo in parte a quello inizialmente depositato alle Camere per il suo esame ed al contempo recepisca molto parzialmente la lunga lista di indicazioni date a seguito dell'esame da parte delle Commissioni competenti, che si sono espresse con un parere favorevole, condizionato però da una lista di richieste di modifica quasi più lunga del decreto stesso;

dall'esame in dettaglio del decreto, si rileva innanzitutto il continuo riferimento del decreto legislativo ad una interminabile lista di decreti attuativi destinati a regolare nei fatti l'accesso e l'erogazione delle provvidenze;

agli stessi decreti attuativi sono demandati aspetti molto delicati, quale ad esempio stabilire chi abbia diritto a ricevere maggiori aiuti, prevedendo la classificazione delle imprese in categoria « A » (più privilegiate) e in categoria « B » (meno privilegiate), i budget massimi e la misura dei contributi, con ciò regolando il sostegno finanziario dello stato all'intero settore del cinema;

altro esempio della strategia dirigista con cui è stato messo insieme il testo (non è chiaro se per incompetenza o come frutto di una precisa scelta politica) è la giuria di cui al comma 9 dell'articolo 13, composta da non meglio precisati «cinque eminenti personalità della cultura», designati direttamente dal Ministro in modo totalmente discrezionale e non regolamentato da alcunché;

tale giuria avrebbe la totale libertà di assegnare a proprio arbitrio un milione e mezzo di euro a tre produttori, tra quelli che hanno ottenuto il riconoscimento di Interesse Culturale Nazionale, per un loro film e di distribuire — sempre a loro totale discrezione — un'ampia messe di premi di qualità, per una somma complessiva particolarmente ingente;

tra le storture del decreto la più evidente è quella stabilita dall'articolo 27 sul regime di transizione, vera e propria norma di favore introdotta surrettiziamente poiché nel primo testo presentato alle Camere — in una logica di taglio netto, criticabile forse, ma se non altro comprensibile per il criterio di trasparenza insito in tale scelta — si stabiliva la decadenza delle domande non formalmente finanziate alla data di entrata in vigore del decreto;

l'attuale articolo 27, invece, contiene inesattezze e dà luogo ad interpretazioni che evidenziano incapacità ed incompetenza degli uffici ministeriali che vi hanno messo mano;

il suddetto articolo, oltre a ricomprendere in modo errato i mutui a favore dei film riconosciuti di Interesse Culturale Nazionale all'interno del fondo di cui all'articolo 27 della legge 1213 del 1965, dispone l'obbligo di ripresentare la domanda per il finanziamento (con modalità demandate ai numerosi decreti attuativi previsti dal provvedimento e ancora non emanati) per i progetti di film riconosciuti ICN, per i quali non sia ancora «stata effettuata la perizia». Se, per contro, al momento della entrata in vigore del decreto, la cosiddetta «perizia» è stata ef-

fettuata, il finanziamento può essere erogato nella misura e nelle modalità disposte dalla normativa precedente;

si evidenzia a tale proposito che il termine «perizia» non è presente in alcuna norma relativa al cinema. Il riferimento normativo contenuto nel decreto per chiarire la natura di questa «perizia» rimanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 marzo 1994 dove si fa riferimento ad un «documento tecnico valutativo» che la BNL, concessionaria per l'amministrazione dei finanziamenti, effettua ed adopera a seguito dell'esame della Commissione per il Credito per finalizzare il contratto con il produttore e procedere alla erogazione del mutuo. Pertanto le norme transitorie contenute nel provvedimento sembrano indicare un criterio per il quale solo i produttori che, avendo avuto il progetto riconosciuto ICN dalla Commissione Consultiva per il Cinema, avendo già sostenuto l'esame della successiva Commissione per il Credito ed arrivati al momento di poter firmare il contratto per l'erogazione del mutuo a seguito della verifica tecnica valutativa citata, possono avere accesso al finanziamento. Chiunque non abbia già effettuato tutti questi passaggi, dovrà ripresentare domanda in data e con modalità ancora da definirsi;

è però noto che, a livello colloquiale, si indica con il termine «perizia» una verifica sul budget fatta da una società di revisione esterna alla BNL, messa a disposizione della Commissione per il Credito, prima che questa effettui la sua valutazione — e non già dopo — per valutare il finanziamento massimo ammissibile;

pur rimanendo difficile una corretta interpretazione della norma, in ogni caso si evince l'utilizzo di un discutibile criterio per separare i film da finanziare con la vecchia normativa (avente maggiori finanziamenti disponibili) ed i film che decadono invece dal diritto di finanziamento, criterio consistente nella rapidità con cui una società di revisione esterna alla Pub-

blica Amministrazione — su commissione di una concessionaria (la BNL) — effettuata questa « perizia »;

tale nuova normativa applica il criterio di transizione atto a « sanare » il pregresso (e quindi decidere sulla concessione a privati di finanziamenti pubblici), usando come riferimento un documento non correttamente specificato redatto da un soggetto esterno alla Pubblica Amministrazione. In aggiunta si fissa, come termine ultimo di questa specie di « sanatoria », non una data antecedente alla presentazione del Decreto, ma la data della entrata in vigore del decreto stesso;

così facendo è stato implicitamente agevolato chi dispone di maggiori contatti ed ha maggiore pratica nella concessione dei finanziamenti, consentendo di sollecitare per tempo, presso la BNL o presso i soggetti privati abilitati alla revisione, la redazione della « perizia ». Dal che sembra scaturire un meccanismo perverso che, se applicato ad esempio ad una sanatoria degli abusi edilizi, corrisponderebbe all'annunciare oggi (e rendere disponibile sul sito di un Ministero) una legge che preveda il condono di tutti gli abusi edilizi fatti nei successivi due mesi, anziché limitarla ad una data non sospetta collocata nel passato (come il 31 dicembre 2003);

prova di quanto precedentemente illustrato, è il riscontro dell'ampio ed innaturale numero delle cosiddette « perizie » presentate al ministero in pendenza della pubblicazione del provvedimento;

né è possibile ignorare il fatto che l'articolo 27, nel regolamentare la transizione, tra le altre cose dimentica completamente il sostegno alla promozione — bloccando *sine die* festival (mostra del cinema di Venezia, del Nuovo Cinema di Pesaro, ecc.), rassegne, premi (Davide di Donatello, Solinas ecc.) manifestazioni cinematografiche fino a data da stabilire — e ciò in quanto il decreto legislativo abroga la vecchia normativa ed automaticamente fa decadere, le domande presentate sino alla applicazione del nuovo provvedimento;

lo stesso, peraltro, dimentica il sostegno alle sale *d'essai* maturato per l'attività effettuata nell'anno 2003, pur prevedendo — con una logica inspiegabilmente opposta — di concedere contributi sugli incassi, da gestire secondo le vecchie norme, a quei film la cui prima uscita sia avvenuta sino al momento dell'entrata in vigore del decreto;

stesso discorso vale nel caso dei sostegni alla distribuzione per i quali fa fede la data di presentazione della domanda;

il decreto legislativo in esame, mentre da una lato abolisce le norme esistenti, indicandole una per una, dall'altra rinvia — nonostante il ministero abbia avuto due anni di tempo a disposizione — ad ulteriori decreti attuativi i cui tempi e modi sono tutti da verificare;

il risultato di tutto ciò è un quadro a dir poco confuso ma, soprattutto, caratterizzato dal fatto che non ci sono norme in grado oggi di dare l'adeguato e necessario sostegno al cinema, così che chi volesse chiedere un aiuto allo Stato — come avviene in tutti gli altri Paesi europei — non saprebbe cosa fare nella indeterminatezza e nel vuoto normativo che si sono determinati —:

se risponda a verità che negli ultimi giorni precedenti alla entrata in vigore del provvedimento la BNL abbia accelerato l'invio al ministero di valutazioni tecniche da presentare in Commissione Credito per alcuni film, quali siano stati i casi in specie, se ciò sia derivato da specifiche richieste pervenute alla banca e — in caso affermativo — chi abbia fatto tali richieste;

se il Ministro per i beni e le attività culturali abbia ben valutato la possibilità concreta di una stasi completa di ogni attività produttiva fino a quando gli evidenti limiti contenuti nel decreto non saranno in qualche modo corretti, ben sapendo che non basta certamente una circolare interpretativa a eliminare le carenze della nuova normativa;

se il Ministro dell'economia e delle finanze intenda far ricorso agli stessi mec-

canismi seguiti dal Ministro per i beni e le attività culturali per risolvere altri problemi dello Stato, cioè utilizzando procedure di « sanatoria » annunziata;

se il Ministro Urbani abbia la percezione di come una materia di tale importanza — che dà lustro alla nostra cultura e consente la promozione del nostro paese, oltre ad essere strumento di sviluppo socioeconomico — avrebbe dovuto e dovrebbe essere trattata con minore superficialità ed in modo maggiormente coordinato, in una logica più rispondente a testi unici che non attraverso norme a pioggia (con prevedibili modifiche, aggiunte, correzioni, precisazioni, note interpretative ecc.) che sicuramente creeranno non poche incertezze e problemi agli operatori e all'intero settore;

se il Ministro per i beni e le attività culturali intenda valutare la possibilità di dimettersi, qualora si verifichi un grave danno per l'intero settore cinematografico attraverso un decreto legislativo — quale quello in specie — che, secondo l'interrogante, porterà all'intero blocco del sostegno alle attività di promozione e di produzione del cinema italiano per molti mesi;

se risponda al vero che il signor Alessandro Usai, sia uno degli esperti che hanno lavorato per definire il decreto, come risulta da un'intervista rilasciata al *Corriere della sera* il 1° febbraio scorso;

se egli sia la stessa persona che ha assunto l'incarico di Direttore generale di Cinecittà Holdin, ed in tal caso quale sia il compenso annuale ed i benefits a lui concessi, tenuto conto che Cinecittà Holding risulta avere nella sua struttura di vertice — oltre al Direttore generale — anche un Presidente, un Amministratore delegato ed un Segretario Generale, e se si ritengano incarico e compenso commisurati al fatturato di una società di partecipazione, nonché se il suo nuovo incarico direttivo sia giustificato nell'ambito di un sano equilibrio gestionale e finanziario e

di un corretto rapporto numerico tra dirigenti e dipendenti della azienda stessa.

(2-01084)

« Cusumano ».

*Interrogazioni a risposta scritta:*

BALLAMAN. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

da qualche tempo a Claut (Pordenone) è attivo un palazzetto sportivo per attività ludiche invernali;

il così detto « palaghiaccio » di Claut è stato realizzato alla confluenza del torrente Cellina e del torrente Settimana, due corsi d'acqua noti per la violenza delle loro ondate di piena e le conseguenti tracimazioni;

non risultano all'interrogante dichiarazioni di professionisti che affermino l'assoluta sicurezza del sito prescelto per questa operazione immobiliare, particolarmente discussa dall'opinione pubblica locale anche per i suoi alti costi di gestione e i limitatissimi introiti che, come era prevedibile, sta ottenendo;

nel novembre del 2002, solo un imponente dispiegamento di mezzi e uomini e la movimentazione di una notevolissima massa di inerti hanno permesso che le impetuose acque del Cellina e del Settimana non travolgessero l'opera sportiva;

l'Italia rappresenta una realtà tristemente famosa per i suoi gravissimi problemi di dissesto idrogeologico, tanto che anche nel recente passato si sono verificati alcuni episodi di particolare entità;

la tragedia del *camping* calabrese di Soverato non sembra aver insegnato molto, visto che troppo spesso il delicato equilibrio idrico del territorio viene violentato e sconvolto da opere, pubbliche e private —:

se non si ritenga opportuno un interessamento diretto del Dipartimento della Protezione Civile, attiva in seno alla Presidenza del Consiglio;

se al momento risultino tutelate la pubblica incolumità e la sicurezza di

quanti si trovino a frequentare l'immobile; diventando, in caso contrario improrogabile un'azione per impedire che si registrino rischi per i frequentatori;

se sia a conoscenza di quanti metri cubi di inerti siano stati movimentati nel novembre del 2002 per salvare il palaghiaccio di Claut dalla piena del Cellina e del Settimana;

se la competente autorità abbia rilasciato i relativi nulla osta per una simile operazione e se l'erario ne abbia riportato danni. (4-09066)

ANNUNZIATA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il profondo rinnovamento della legislazione riguardante le autonomie locali era iniziato con la legge 8 giugno 1990, n. 142, per proseguire poi con la legge 25 marzo 1993, n. 81, sulla elezione diretta del sindaco, e con le leggi sulla semplificazione amministrativa 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127;

queste norme sono state opportunamente ricomprese nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

l'articolo 51 del medesimo testo unico prevede che chi abbia ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non sia, alla scadenza del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche;

la ratio di questa limitazione è da ricercarsi nel fatto che il legislatore temeva che, senza porre un limite alla possibilità di ricoprire tali mandati, potessero costituirsi posizioni di forte potere personale negli enti locali, con amministratori sostanzialmente inamovibili, vanificando, in pratica, il principale intento della riforma sulla elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia, tesa a realizzare la democrazia dell'alternanza;

tali timori potevano giustificarsi allora, stante il clima politico nel quale queste norme erano maturate, fortemente caratterizzato da episodi di malcostume e irregolarità amministrative, nonché da una scarsa coscienza delle potenzialità e della maturità civica dell'elettorato da parte del legislatore, per cui era apparso opportuno sottoporre la nuova normativa ad un congruo periodo di sperimentazione;

presto, però, è stata avvertita, per diversi, fondati motivi, la necessità di un ripensamento. È stato così deciso di innalzare la durata del mandato da quattro a cinque anni, ma l'orizzonte temporale dei dieci anni appare ancora insufficiente per conseguire la maggior parte degli obiettivi degli amministratori degli enti locali;

oggi, trascorsi più di dieci anni da questa epocale riforma, verificata l'assenza di qualsiasi pericolo di deriva plebiscitaria, si avverte piuttosto la necessità opposta, ovvero di consentire a quell'esercito di valenti amministratori locali che hanno dato prova di enormi capacità nel risanare le amministrazioni locali, di avere a loro disposizione la possibilità di più ampio respiro, che consenta loro di portare a termine quei programmi per la realizzazione dei quali i loro concittadini gli hanno dato e poi rinnovato la fiducia;

si avverte, come preponderante, l'esigenza di non disperdere le esperienze maturate fino ad oggi da amministratori che continuano a godere dell'appoggio delle coalizioni che li propongono e del consenso profondo e meditato degli elettori, unici arbitri legittimati a giudicare circa la permanenza in carica di una determinata persona;

questa esigenza, che appare ormai condivisa da molti, risulta fortemente voluta da tutte le associazioni delle autonomie locali, anche perché si è rilevato che il divieto di rieleggibilità crea problemi ancora maggiori nei comuni medio-piccoli, data, spesso, la notevole difficoltà nell'identificare una classe politica compe-

tente a ricoprire tali incarichi e dove è più alto il rischio di disperdere valide professionalità;

per tutti questi validi motivi, si avverte come fortemente penalizzante un'eventuale decisione del Governo di consentire un terzo mandato solo per i sindaci dei comuni fino a 3 mila abitanti, così come si è potuto rilevare in questi giorni dagli organi di stampa —:

quali sono le valutazioni di merito poste in atto dal Governo per individuare la quota di tremila abitanti quale limite per l'estensione del terzo mandato nell'elezione dei sindaci;

se il Governo non ritenga, per le considerazioni svolte dall'interrogante, che la suddetta opportunità debba essere prevista almeno per tutti i comuni inferiori ai 15 mila abitanti, secondo il criterio più logico che vede tale quota abitativa come il limite oltre il quale l'elezione del sindaco prevede il secondo turno di ballottaggio. (4-09071)

\* \* \*

#### AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO

*Interrogazione a risposta scritta:*

LION. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

da fonti giornalistiche risulta che sia in corso un'inchiesta giudiziaria su una delle aziende incaricate della messa in sicurezza per il contenimento dell'inquinamento del sito inquinato di Falconara Marittima in prossimità della raffineria dell'API;

l'inchiesta riguarderebbe presunte irregolarità atte a far apparire meno grave la situazione dell'inquinamento in quell'area;

risulterebbe che le aziende siano state incaricate direttamente dall'API di effettuare rilevazioni in previsione della messa in sicurezza;

la Provincia di Ancona, sia l'ARPA della regione Marche hanno svolto indagini per accertare lo stato di elevato inquinamento dell'area in questione, area peraltro inserita tra i siti inquinati di interesse nazionale da bonificare —:

se allo stato il Ministero dell'Ambiente o l'azienda nazionale e quelle regionali di protezione ambientale stiano effettuando ulteriori rilievi sul sito in questione;

se l'API abbia effettivamente incaricato delle aziende di procedere alla messa in sicurezza, se questo sia stato fatto in accordo con l'ANPA, l'ARPA o il Ministero stesso;

se e quali iniziative intenda assumere il Ministero dell'ambiente per garantire l'effettiva e completa messa in sicurezza e bonifica del sito in questione. (4-09082)

\* \* \*

#### ATTIVITÀ PRODUTTIVE

*Interrogazione a risposta scritta:*

ANGELA NAPOLI. — *Al Ministro delle attività produttive, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

fin dal 1996, vari deputati hanno sollecitato adeguate visite ispettive presso tutte le cooperative italiane, poiché alcune di esse erano sospettate di reati o di illeciti amministrativi che finivano col gravare sui soci delle stesse;

fin da quella data risultavano pendenti inchieste penali su determinate cooperative di Venezia, Napoli, Cosenza e in Sicilia;